

STUDI MEDIEVALI

DIRETTI DA

F. NOVATI & R. RENIER


VOLUME SECONDO

(1906-1907)

CASA EDITRICE

ERMANNNO LOESCHER

TORINO



« Carte promissionis de non ludendo et non bibendo ».

Sono note le disposizioni contenute in molti statuti comunali, rurali e signorili, del medio evo, contro i tabernari e i così detti biscazzieri, per infrenare, nell'interesse della pubblica economia, la tendenza al giuoco e alla crapula tanto comune in quel tempo in ogni ordine di persone. Non crediamo sia nota altresì tra noi la pratica diffusasi, per quanto sembra, nel secolo XIII, di private stipulazioni, mediante le quali taluno si obbligava, in confronto di un terzo, per un determinato periodo di tempo, a non giuocare e non bere alla taverna, o a giuocare e bere moderatamente, sotto minaccia di una penale in denaro a profitto dell'altro stipulante¹.

Abbiamo rinvenuto tre convenzioni in questo senso nelle imbreviature di due notai pavesi; la prima del 1229, la seconda del 1235, e la terza del 1250. La singolarità delle stipulazioni comprese in questi tre atti dovrebbe dipendere esclusivamente dalla perdita quasi totale delle imbreviature notarili anteriori al secolo XIV. È probabile che simili patti si stipulassero anche nelle vicine città di Milano, Piacenza, Lodi, ecc., colle quali Pavia aveva comuni, non ostante le profonde divisioni e rivalità politiche, le condizioni economiche e sociali.

Esaminiamone brevemente il contenuto. Nel primo sono certo Giacomo de Pasquali e Armanino, figlio di Rabuano de Duce, che giurano di non giuocare o far giuocare per loro conto ad alcun giuoco durante il periodo di tre anni, in Pavia e nei dintorni della città per tre miglia, obligandosi di pagare nel caso di trasgres-

¹ Il solo esempio, non italiano, fin qui conosciuto di tale pratica è la convenzione fatta da un negoziante marsigliese del trecento con alcuni amici suoi, di non giocare durante un viaggio marittimo che stava per intraprendere. La convenzione esiste tra gli atti di Lorenzo Aycard, notaio di Marsiglia, ed appartiene al 1381. Cfr. D'ALLEMAGNE H. R., *Les Cartes à jouer au XIV^e au XX^e siècle*, Paris, 1906, I, 12.

sione cinque soldi a Papiro Bovatario. Nel secondo abbiamo tale Perano de Bono, che promette ad Uberto de Prato di non giuocare per anni (la cifra è lasciata in bianco) ad alcun altro giuoco oltre il « bismintiro », limitando anche in questo giuoco la perdita a non più di due danari al giorno, e di non bere alla taverna in giorno di lunedì se non dopo il vespero; penale di soldi cinque a favore di Uberto nel caso di trasgressione. Nel terzo si hanno due fratelli, uno dei quali, Sileto Ferrario, promette all'altro, Lanterio, di non frequentare nel periodo di un anno, a partire dal primo giugno successivo alla stipulazione (12 aprile), alcuna taverna per bere o per giuocare ad alcun giuoco nel quale corra denaro, e di non bere anche fuori di taverna per più di due denari al giorno; pena, nel caso di trasgressione, dodici denari a profitto del fratello.

Sebbene negli atti non si accenni esplicitamente ai motivi della stipulazione, è a credere che lo scopo del patto fosse di procurare ai conduttori d'opera un mezzo per tenere in riga i loro salariati ed impedire che trascurassero il lavoro per darsi allo scialacquo. In particolare il secondo atto accennerebbe alla mala abitudine di alcuni lavoratori (calzolai?) di fare quello che ora si direbbe il mezzo od intero lunedì; prolungare cioè il riposo domenicale e relativi bagordi sino al pomeriggio o alla sera del giorno successivo. Nel terzo atto la facoltà concessa dal promittente Sileto Ferrario al fratello Lanterio di trattenersi l'importo della multa sul salario dovutogli, perchè lavora con lui, dimostra chiaramente che lo scopo della stipulazione era la difesa dei diritti e degli interessi del conduttore d'opera.

DOCUMENTI.

1. Archivio di stato di Milano, *Fondo di religione*, Imbreviature del notaio pavese Anselmo Giogo in coppa (« lugum in « cuppa »).

« 1229. [die lune . decimo kal. augusti] . eodem die . Iacobus « de Pasqualis, et Armaninus filius Rabuani de Duce iuraverunt « ad sancta dei evangelia quod de cetero usque ad duos annos « proximos continuos non ludent ad aliquem ludum nec facient « ludere aliquem pro eo seu pro ipsis in Papia nec prope Papia « per tria miliaria . et contrafaciendo pena est sol. v. pap. versus « Papium Bovatarium . promittunt cum expensis et obligatione etc. « testes Rabuanus de Carbonaria et Peracius de Bono ».

2. Ibidem. Imbreviature dello stesso notaio.

« 1255. [die lune . octavo . mensis octubris]. Eodem die Peracius
 « de Bono promittit sponte Uberto de Prato quod usque ad***
 « annos non ludet ad aliquem ludum ad quem amittat ultra de-
 « narios duos in die . quod tantum ei liceat ad ludum qui appel-
 « latur de besmentiro . et quod non bibat in taberna die lune nisi
 « post vespervas. Et si ita non adtenderit promittit predicto Uberto
 « dare soldos V. papienses quociens contrafecerit . cum expensis
 « quas fecerit pro ipsis denariis petendis modo aliquo . credendo
 « de expensis . et obligatione omnium bonorum etc. testes Io-
 « hannes de Matheo et Peracius de Guilielmo ».

3. Ibidem. Imbreviature del notaio pavese Ardito Vacca.

« 1250. die mercurii terciodecimo mensis aprilis . testes Ar-
 « nulphus Ferarius . Gregorius de Spinario . in Papia . Syletus
 « Lanterii Ferarius frater promisit eidem Lanterio quod usque ad
 « kalendas iunii proximas venturas ad annum unum proximum
 « non ibit in aliquam tabernam occasione bibendi nec ludendi .
 « et quod usque ad ipsum terminum in aliqua taberna non bibet
 « nec ludet ad aliquem ludum ubi currit pecunia. Item quod non
 « bibet usque ad ipsum terminum extra tabernam ultra denarios
 « duos in aliquo die. Si contrafecerit promisit ei dare pro qualibet
 « vice denarios XII pap. renunciando etc. in symul cum expensis
 « credendo de expensis . dando ei plenam licenciam tenendi ipsam
 « pecuniam de feudo quod ei dat quod secum laborat . et obli-
 « gando etc. ».

GIROLAMO BISCARO.
